

FACOLTÀ CONCESSE ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

1. Introduzione

In queste pagine vorrei esporre il contenuto della Lettera circolare della Congregazione per il Clero datata il 18 aprile 2009 e fatta conoscere attraverso l'invio ai Vescovi del mondo. Il documento mette in atto le facoltà concesse dal Santo Padre il 30/01/09 per le dimissioni dallo stato clericale in certe circostanze speciali¹.

La Chiesa ha sempre avuto in alta stima il sacerdozio. Tanto più in quest'anno dedicato alla riflessione e alla preghiera per i sacerdoti. Non è una novità che all'interno del clero diocesano e religioso ci siano dei problemi riguardanti la disciplina e la morale e che l'autorità della Chiesa cerchi di provvedere tentando in ogni modo possibile che i colpevoli si ravvedano nella loro condotta riprendendo il cammino della santità. Nonostante questo impegno, non sempre l'esito è positivo. Tante volte gli Ordinari, insieme alla diocesi, hanno ereditato diversi casi non risolti e talvolta anche difficili da definire data la mancanza di cooperazione da parte dei colpevoli.

¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare n. 2009 0556, 18 aprile 2009.

In questa cornice ecclesiale, la Congregazione con questa Lettera Circolare ha inviato le norme che possano aiutare a trovare le vie di chiarimento e di risoluzione alle situazioni appena indicate.

La Lettera presenta la seguente struttura:

Premesse:

- Finalità
- Premessa teologico-pastorale
- Premesse giuridiche

Il corpo dispositivo:

- Campo d'applicazione e procedura riguardante ogni caso
- Ritorno al ministero

2. Premesse

In questa sezione sono presentati i presupposti della situazione che si vuole affrontare. Essi servono di fondamento per gli aspetti dispositivi della seconda parte.

2.1 Finalità

Dalla lettura del testo risultano due finalità. In primo luogo, il vivo desiderio di contribuire, da parte della Congregazione, a mantenere alto il senso del servizio sacerdotale, incentrandosi sul fatto che da parte del sacerdote è più importante essere in Cristo che l'agire quotidiano, cioè la stessa attività ministeriale.

In secondo luogo, offrire ai pastori dei mezzi procedurali nuovi per affrontare alcuni problemi riguardanti certe situazioni presentatesi in questi ultimi

tempi, dove i mezzi offerti dal CIC non si dimostrano efficaci².

2.2 *Premesse teologico-pastorali*

In primo luogo presenta la natura del sacerdozio ministeriale che avendo le sue radici nella successione apostolica, fa sì che il sacerdote possieda la potestà sacra per svolgere la sua missione di agire *in persona Christi, capitis et pastoris* (PDV 15). Il fondamento della missione del sacerdote, quindi, è la configurazione sacramentale a Cristo, la quale suppone in ogni momento un'identificazione personale di vita con il Signore, costituendosi in se stessa come forma di apostolato (*apostolica vivendi forma*). Vita e ministero costituiscono il modo di servizio ai fedeli richiesta dalla propria vocazione, facendo presente il Signore in mezzo al suo popolo.

Questo però non può tener conto della tensione di vita verso la perfezione morale che deve esserci nel cuore di ogni sacerdote: preghiera e penitenza appaiono come i due strumenti di crescita personale e, allo stesso modo, di pastorale vocazionale.

² «Il vivo desiderio di contribuire ad onorare la missione e la figura dei sacerdoti che, in questo periodo diffusamente connotato dalla secolarizzazione, sono gravati dalla fatica di dover pensare ad agire controcorrente per fedeltà alla propria identità e missione, nell'intento anche di andare incontro alle necessità dei Successori degli Apostoli nel loro quotidiano impegno per conservare e promuovere la disciplina ecclesiastica a beneficio dell'intero Corpo ecclesiale, ha mosso questa Congregazione a trasmettere la presente lettera destinata a tutti gli Emm.mi ed Ecc.mi Ordinari». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare (cf. nt. 1), Introduzione.

Dall'unione tra Cristo e la Chiesa e dall'identificazione del sacerdote con Cristo sorge l'importanza del celibato per la Chiesa che vuole essere amata con un amore esclusivo e totale dai suoi sacerdoti, nello stesso modo in cui Cristo l'ama. Il celibato appare come il dono ricevuto dall'amore di Dio che si rende presente in un servizio, che ha come prima caratteristica l'amore totale (corpo e anima) al Signore e alla Chiesa nella missione affidata al sacerdote. Come dono va ricevuto e offerto liberamente, da cui il dettato del can. 277, che afferma l'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli e il bisogno, come conseguenza, di prudenza nei rapporti personali.

Dalla missione propria del Vescovo sorge l'obbligo di vegliare sui suoi presbiteri affinché non solo difenda i loro diritti ma anche perché assolvano con pienezza i loro obblighi, tra i quali quello del celibato (cann. 277 §3, 384, 392).

In questo senso, segnala il documento, tocca al Vescovo urgere l'osservanza delle leggi ecclesiastiche e limitare i possibili abusi (can. 392). È il dovere di tutela dei diritti della comunità ecclesiale che spinge il pastore ad applicare il diritto con una finalità molto precisa: come mezzo di guarigione dell'individuo e di ripristino dei valori sovvertiti dalla condotta antiecclesiale e scandalosa del sacerdote.

Tra la missione del presbitero e quella del Vescovo esiste un vincolo di autonomia responsabile. Certamente si tratta di un vincolo di subordinazione segnato dalla comunione gerarchica in funzione di una missione comune. Non si tratta quindi in un rapporto di lavoro simile a quello che esiste tra un datore di lavoro e il suo dipendente, che delimita un campo definito dalla stessa relazione ma si tratta di un rapporto di co-

munione sacramentale, che trova in Cristo il suo fondamento, che sebbene comprenda un campo lasciato alla libera decisione del presbitero non per questo lo esime dal dovere di rispondere del suo agire al Vescovo, come concretizzazione della responsabilità verso Cristo e verso i fedeli.

Come conseguenza, la responsabilità del sacerdote è sempre personale quando trasgredisce la legge ecclesiale (anche se questo fosse nell'ambito così detto "privato"). Dovrà sempre rispondere personalmente dei suoi atti illegittimi nel campo penale e, se così lo chiedesse la situazione, anche nel campo economico.

2.3 *Premesse giuridiche*

La Lettera ricorda, a mo' di premessa, alcuni principi che servono di cornice giuridica.

In primo luogo l'obbligo del Vescovo di favorire le soluzioni pacifiche delle controversie tra i fedeli (can. 1446 §1). La Lettera riprende un dovere non secondario del giudice di favorire sempre la concordia e la pace, cercando le soluzioni non contenziose ma la conciliazione³.

Questo richiama il secondo principio: seguire le norme di procedura stabilite dal diritto, necessarie per la verifica dei fatti e dei diritti (cann. 135 §3 e 391).

³ «El proceso, en efecto, está construido *formalmente* sobre el concepto de controversia». P.A. BONNET, «Comentario al c. 1446», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 2002³, 918.

Ovviamente quando l'autorità viene a conoscenza di qualche atto illecito deve investigare per sé oppure attraverso un'altra persona la veracità dei fatti (can. 1717) per vedere se bisogna intervenire, se farlo attraverso dei mezzi pastorali (cann. 1339 e 1340) oppure, quando questi mezzi si dimostrassero inefficaci per raggiungere i fini della pena, iniziare il processo amministrativo (can. 1720) o giudiziale (can. 1721).

A questo punto il documento presenta il nucleo del problema. Può succedere che si verifichino dei casi di gravi violazioni dell'indisciplina, nei quali i mezzi pastorali e giuridici si dimostrano insufficienti e poco idonei per raggiungere i fini della pena, e nonostante questo resta il bisogno di salvaguardare il bene della comunità per evitare mali maggiori. Il documento fa appello al principio della *salus animarum* per fondare queste misure eccezionali, cioè, ad una giustizia superiore che esige l'intervento dell'autorità al di là delle norme scritte.

3. Aspetti dispositivi

In questa seconda sezione presentiamo l'insieme di norme di carattere dispositivo del documento che include le diverse figure penali, con il modo di trattarle e la possibilità di ritorno al ministero.

La Lettera individua tre figure penali diverse che, con una procedura determinata per ognuna, permette alla Congregazione di attuare in virtù di facoltà speciali. Per una maggiore chiarezza proporrò la materia in un modo sistematico diverso da quello presentato dalla Lettera.

3.1 *Le figure penali e le procedure*

3.1.1 Attentato matrimonio (can. 1394) e peccato grave contro il sesto comandamento (can. 1395)

a) La figura penale

Le figure penali contemplate sono quelle dell'attentato matrimonio e del peccato contro il sesto comandamento del decalogo⁴.

“Attentare matrimonio” significa celebrare un matrimonio (civile o religioso), con la consapevolezza che tale atto è canonicamente invalido. Giustamente per la validità non riconosciuta viene chiamato “attentato”. L'attentato può costituirsi con un matrimonio canonico cercando d'ingannare l'autorità ecclesiastica, o davanti un ministro protestante oppure sotto la forma di matrimonio civile. Perché si configuri il delitto è necessario che il consenso dato abbia la volontà di costituire un matrimonio e non una mera finzione.

⁴ «I. La facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “*in poenam*”, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cf. can. 1394 §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cf. can. 1395 §§1-2)». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare (cf. nt. 1), n° 5. Il Codice prende in considerazione eventuali violazioni da parte dei religiosi nel can. 695, e da parte dei consacrati negli istituti secolari nel can. 729; da parte dei membri delle società di vita apostolica nel can. 746. Non esiste invece una previsione penale per le violazioni compiute eventualmente dai laici, riguardo al sesto comandamento.

Il canone 1395, che tratta i peccati contro il sesto comandamento, considera una serie di delitti. In primo luogo il concubinato. Per definire la figura del concubinato dobbiamo tener conto dei seguenti elementi: la convivenza come se i due fossero marito e moglie⁵, sebbene non sia necessario che sia sotto lo stesso tetto⁶, e la stabilità⁷. Non è necessaria per questa figura la pubblicità della convivenza⁸. La seconda figura riguarda qualsiasi altra violazione esterna contro il sesto precetto del decalogo, purché sia permanente e comporti scandalo. È questione anzitutto di una violazione del sesto precetto del decalogo. Il canone non specifica sulla gravità del peccato⁹.

⁵ «Concubinatus, stricte sumptus dicit diuturnum intentione et re inter easdem personas carnale commercium [...] Quare concubinarii, stricto sensu, sunt clerici qui cum eadem muliere commercium carnale habitualiter habent». A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, III⁶, Romae 1946, n. 367.

⁶ Lo stesso Vermeersch dice che sono concubinari o si presumono tali i chierici che «suspectam mulierem secum retinent vel quoquo modo frequentant»; «qui retinent vel frequentant mulierem, in quam suspicio communiter non cadit, sed contra prohibitionem ab Ordinario latam quia, in casu, periculum est scandali aut incontinentiae (c. 133)». A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici* (cf. nt. 5), n. 367.

⁷ Cf. C. DAMEN, «Concubinato», in *Dizionario di Teologia morale*, Roma 1957. Si veda anche G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Milano 2006⁴, n. 431; L. CHIAPPETTA, «Commento del can. 1395», in L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, II, Napoli 1988, 525,.

⁸ Cf. A. BORRAS, *Les Sanctions dans l'Eglise*, Paris 1990, 193.

⁹ Tale violazione è in sé, da un punto di vista morale, sempre grave, in quanto in materia *de sexto* ogni violazione diretta è obiettivamente grave. Il principio è stato ribadito dalla Dichiarazione *De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus*, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della fede il 29 dicembre 1975: «Secundum christianam traditionem Ecclesiaeque

Benché la dicitura del canone sia piuttosto ampia («*in alio peccato externo*»)¹⁰, due sono le caratteristiche contemplate: la permanenza (in opposizione a passeggero) e lo scandalo («*cum scandalo permanens*»). Scaturisce da queste caratteristiche che il peccato in questo caso, oltre ad esterno dovrà essere pubblico, perché fonte di scandalo. Un'eventuale violazione esterna, occulta, e quindi senza scandalo, ma comunque nota al superiore, potrebbe ricadere nell'ipotesi del §2 dello stesso canone. In questo gruppo si contemplano tutte le altre violazioni del sesto comandamento che siano commesse¹¹:

doctrinam, et sicut recta ratio agnoscit, ordo moralis sexualitatis amplectitur bona vitae humanae adeo praestantia, ut omnis directa violatio eiusdem ordinis objective sit gravis» (n. 10, *AAS* 68 [1976] 89).

¹⁰ Perché tuttavia si possa parlare di delitto è necessario che la violazione della norma sia *esterna*, raggiunga cioè il mondo fisico. Esterno tuttavia non significa “pubblico”. Esterno infatti si oppone ad interno; mentre a pubblico si oppone occulto. Che il delitto sia occulto o pubblico non ha particolare rilevanza giuridica sulla nozione di delitto e sulla imputabilità. E ovvio che il delitto occulto non viene di fatto punito, finché esso non venga individuato e provato. Ma ciò che è occulto oggi, può divenire pubblico domani. Va ricordato però che la Chiesa ha uno strumento giuridico per punire i delitti occulti nella pena *latae sententiae*.

¹¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto* (cf. nt. 7), I, 796. «Non sarà sempre facile distinguere il delitto contro il VI comandamento considerato nel can. 1395 §1, dai delitti contro il medesimo precetto considerati nel §2 dello stesso canone». Non riusciamo a scorgere la particolare difficoltà. «Rimane pertanto che esiste uno spettro abbastanza ampio di ipotesi di violazioni del sesto precetto del decalogo che non sono configurate come ipotesi delittuose dal diritto universale e la cui punizione potrebbe avvenire soltanto in forza del can. 1399. Non è pertanto prevista la punizione come delitto dell'adulterio o della fornicazione e perfino dell'omosessualità, se compiuta con una persona al di

1) *con violenza*, quale è, per esempio, lo stupro o qualsiasi violenza carnale;

2) o *con minacce*, per esempio la minaccia di licenziamento dal lavoro;

3) o *pubblicamente*, cioè in luogo pubblico, come una piazza o una strada, oppure aperto al pubblico, come un cinema, un teatro, una chiesa. Il can. 1395 §2 sembra mettere l'accento più sul luogo pubblico¹².

4) o con *un minore al di sotto dei sedici anni* di età, di entrambi i sessi, anche consenziente, in qualsiasi posto gli atti siano commessi. Si deve tener conto che le norme sui *delicta graviora* della CDF hanno elevato l'età del minore a 18 anni (art. 4).

I disgiuntivi “o” e “oppure” significano che il delitto si commette ogni volta che avviene nell'una o nell'altra delle varie circostanze specificate. Non è necessario per essere considerati delitti che gli atti di lussuria siano compiuti pienamente, ma bastano anche gli atti non consumati, quali toccamenti o baci libidinosi, contatti di organi sessuali, ecc.¹³.

sopra dei sedici anni. Va tuttavia ricordato che il Codice prevede altre strade possibili, come quella di una legge penale particolare (cf. can. 1315 §1), oppure di un precetto penale (cf. can. 1319 e can. 1371, 2°)». V. DE PAOLIS, «Delitti contro il sesto comandamento», *Periodica* 82 (1993) 307.

¹² L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto* (cf. nt. 7), 525 scrive: «Tale è il delitto commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o anche solo esposto alla vista di chiunque, anche se poi il fatto venga percepito da poche persone». Coerenza vorrebbe che se “pubblicamente” vuol dire in luogo pubblico, tale rimarrebbe anche se per ipotesi non fosse visto da nessuno. O che dire se le poche persone fossero persone assolutamente discrete che non divulgheranno mai il fatto delittuoso?

¹³ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale Canonico*, Roma 1996², 354.

La ragione per la quale questi casi vengono considerati in questa sede è che le pene previste non sembrano essere sufficienti per indurre il colpevole alla conversione¹⁴. Sembrerebbe, secondo il documento, che solo la perdita dello stato clericale potrebbe essere una soluzione per evitare altri danni (can. 292).

Una domanda che sorge a questo punto è se c'è collusione tra queste facoltà e quelle della Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁵. Ci sono due punti in cui esse possono sovrapporsi: in primo luogo la competenza sui delitti, in secondo luogo riguardo l'età del minorenni coinvolto. Riguardo alle competenze si può affermare che, dato che la Congregazione per la Dottrina della Fede, ha ricevuto la sua autorità da una legge, mentre la Congregazione per il Clero tramite

¹⁴ L'attentato matrimonio da parte dei chierici comporta sempre la pena *latae sententiae* della sospensione. Ne sono previste però delle altre, da applicare in modo graduale, fino alla dimissione dallo stato clericale. Certamente, in questo caso dovrà sempre essere applicata per via giudiziaria e da un tribunale composto di tre o cinque giudici. Le altre pene però possono essere applicate solo a due condizioni: che il delinquente sia stato ammonito e tuttavia non si sia ravveduto ed abbia continuato a dare scandalo. Va ricordata anche la pena già prevista nel can. 194 §1, 3°: la privazione *ipso iure* dell'ufficio ecclesiastico. È bene anche fare menzione dei cann. 1041, 3° e 1044 §1, 3°, anche se la irregolarità non è una pena.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30/04/2001, AAS 93 (2001) 737-739. Il testo completo, non pubblicato in AAS si può vedere in GIOVANNI PAOLO II, *Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis probumulgatur*, Civitate Vaticana 2001. Il motu proprio ha sancito le norme date dalla stessa Congregazione per la Dottrina della fede: Lettera *Ad exsequendam ecclesiam legem*, 18/05/2001, AAS 93 (2001) 785-788.

una facoltà, il delitto contro un minorenne non solo rimane di competenza del primo dicastero, ma è da tener presente pure che è la legge che deve regolare l'età del minorenne da considerare al momento di giudicare il delitto.

Il delinquente deve essere presbitero o diacono. In qualsiasi caso si suppone che il delinquente sia stato ammonito per indurlo a cambiare la sua condotta ma senza successo. Nel primo caso – attentato matrimonio – si sottolinea la presenza dello scandalo, nel secondo – delitti contro il can. 1395 – invece, si richiede che nonostante non cambi la sua condotta, nemmeno chiede la dispensa degli obblighi provenienti dalla Sacra Ordinazione.

b) La facoltà

Per questo il Santo Padre concede la facoltà alla Congregazione per il Clero di:

trattare e presentare al Santo Padre, per la sua approvazione in forma specifica e decisionale i casi di dimissione dallo stato clericale “*in poenam*”, con la annessa dispensa degli obblighi provenienti dalla Ordinazione, incluso il celibato...

Due sono i punti che vorrei mettere in luce. In primo luogo non è molto chiaro se ci sono due possibilità: da una parte che i casi vengano trattati in sede diocesana previamente e che la Congregazione presenti il caso al Santo Padre, o che il caso venga sempre e direttamente giudicato dalla Congregazione per il Clero che poi lo presenterà al Santo Padre.

In secondo luogo che la pena da applicare sarà chiaramente la dimissione dallo stato clericale.

c) Procedura

Come dicevamo appena sopra, e come si desume dall'ordine stabilito dal can. 1720, si suppone che sia l'Ordinario a promuovere mediante decreto l'inizio della procedura¹⁶. Come segnala A. Calabrese, pastoralmente sembrerebbe meglio che a portare il processo sia una persona delegata dall'Ordinario, preferibilmente il Vicario Giudiziale¹⁷.

I passi da fare sono:

1) Rendere note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi. Quest'obbligo implica anche, che le prove che non sono state rese note non possono essere tenute in conto al momento della decisione, oppure che si debba dare all'accusato un tempo aggiuntivo ragionevole perché possa preparare la propria difesa, altrimenti si violerebbe gravemente un diritto del reo¹⁸.

¹⁶ «Per Ordinario diocesano qui intendiamo il Vescovo diocesano, tutti coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano, secondo il can. 381 §2, gli Ordinari castrensi e i Prelati delle prelature personali. Poiché si tratta di potestà esecutiva, e non di potestà giudiziaria, e poiché la potestà esecutiva può essere delegata, l'Ordinario diocesano può affidare ad altri la conduzione del processo amministrativo [...]. Negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali per Ordinario vanno intesi il superiore generale, i superiori provinciali e tutti coloro che hanno una potestà simile a quella dei superiori provinciali, con qualsiasi nome siano chiamati». A CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 163.

¹⁷ Cf. A CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 164.

¹⁸ «[...] si deve osservare come il canone in esame non preveda l'obbligo di portare a conoscenza dell'imputato la persona dell'accusatore. Ritenendo, quindi, potesse rivelarsi nocivo l'in-

Può capitare che l'accusato non abbia nessun interesse nella questione o rinunci direttamente alla difesa, nel quale caso se ne deve lasciare una traccia negli atti del processo. La presenza dell'avvocato non è prevista, e secondo qualche autore, non è nemmeno permessa¹⁹.

2) Valutare accuratamente con due assessori tutte le prove, gli elementi raccolti e la difesa dell'imputato. Dopo l'ascolto dell'accusato e la raccolta delle prove, l'Ordinario o il suo delegato, insieme a due assessori devono valutare il materiale presentato. Si deve ricordare che gli assessori non esprimono il loro parere, né firmano il decreto, né la loro opinione è vincolante per l'Ordinario.

3) Emanare il decreto a norma dei cann. 1344-1350 se consta con certezza il delitto e l'azione criminale non è estinta in conformità al can. 1362; il decreto a norma dei canoni dovrà essere fondato, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

4) Una volta che il Santo Padre approvato il decreto non esiste nessun ricorso possibile.

formare l'accusato del nome del suo accusatore, i consultori non accolsero il suggerimento avanzato da alcuni. Una tale soluzione, però, può essere valida solo "in casi eccezionali": in verità, ove "l'accusato non conosce l'accusatore e non può essere fatto il confronto, esiste un'effettiva mortificazione del diritto alla difesa e quindi anche un rischio per il raggiungimento della verità"». A CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 163. «Durante i lavori preparatori si discusse in ordine a tale aspetto: "Nonnulli proposuerunt ut in §1 praecipiat iudici ut reo nomen accusatoris patefaciat. Suggestio non placet Consultoribus, quia manifestatio nominis accusatoris non videtur opportuna, imo aliquando potest esse nociva"». *Communicationes* 12 (1980) 194, citato da C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, Serie Manuali di Diritto 19, Città del Vaticano 2007, 74.

¹⁹ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 165.

3.1.2 Situazioni di un atto di grave violazione della legge²⁰

a) La figura penale

Il delitto considerato in questo caso è molto ampio²¹. Non dicendo a quali casi si riferisce dobbiamo pensare a tutti gli altri casi non considerati prima, cioè, tutti i delitti esclusi i cann. 1394 e 1395. Certamente resterà alla valutazione del superiore la determinazione della gravità di tali atti.

Risulta particolarmente interessante che il fondamento di questa figura è quanto previsto dal can. 1399 che abbraccia tutti i casi non considerati nel codice e che sono i casi veramente gravi. Evidentemente si dovrà pensare a casi di recidività in situazioni considerate dagli altri canoni perché sembra troppo severa la pena per una situazione di primo delitto.

Dobbiamo far notare il posto occupato dal canone in questione all'interno della normativa penale del libro VI. Il canone si trova come norma generale che chiude il libro, e più precisamente la parte II dedicata ai delitti in particolare. In questa parte il legislatore ha voluto considerare tutti gli atti che costituiscono un delitto e meritano una punizione (o sono sottoposti alla minaccia di essa). È da tener conto del fatto che per

²⁰ Il testo nelle traduzioni presenta una dicitura differente. In spagnolo si dice *acto grave contra la disciplina*, in italiano si parla di grave violazione della legge.

²¹ «II. La facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare (cf. nt. 1), n° 5.

costituire un titolo separato all'interno della seconda parte, come delitto, non si tratta semplicemente di un principio generale ma di una vera e propria norma²².

Se trattiamo questo canone come un figura penale, allora dobbiamo partire del concetto di delitto, che di per sé costituisce la prima parte del canone: «la violazione esterna de una legge divina o canonica» (can. 1399).

Un primo elemento che si presenta è se si tratta soltanto di leggi o sono da includere anche i decreti²³. Sanchis sostiene che in questo caso il termine *lex*

vuol evidenziare da un lato che ci si deve riferire all'insieme dei precetti contenuti nella legge sia divina che ecclesiastica, vale a dire, nell'ordinamento canonico, e dall'altro che vengono presi in considerazione soltanto i precetti di natura giuridica e non quelli di carattere semplicemente morale²⁴.

²² In senso contrario sostiene F. Aznar, «[...] en este canon se contiene un principio teórico más que una norma penal práctica». F. AZNAR, «Comentario al c. 1399» in *Código de derecho canónico*, Madrid 2001¹⁷, 732.

²³ Osserva giustamente J. Sanchís, che in questo caso sarebbe stato meglio dire legge divina o ecclesiastica, al posto di canonica, «poiché anche la legge divina è inserita nell'ordinamento canonico e pertanto in tale senso è anche essa una legge canonica». J. SANCHÍS, *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993, 49, nt. 94. Di questo stesso parere è V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Roma 2000, 368-369. Penso che sarebbe stato meglio dire ecclesiastica perché così si sarebbe fatto riferimento alla diversa autorità che emana la legge, e non tanto al corpo giuridico a cui quest'ultima appartiene. Dicendo canonica, a nostro parere, la distinzione logica non è adeguata.

²⁴ J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 23), 49. Si veda J. SANCHIS, «Comentario al c. 1399», in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ OCAÑA (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico* (cf. nt. 3), 596.

Siamo d'accordo con l'autore riguardo al fatto che ciò che conta in questo canone sono le leggi in senso giuridico formale e non semplicemente le norme che riguardano la coscienza morale, e, riguardo alle leggi, il valore sottostante (su cui torneremo più avanti). Sarebbe invece sbagliato considerare inclusi gli obblighi sanciti mediante precetto penale, perché le leggi penali vanno interpretate in modo stretto (can. 18), e anche perché al precetto è sempre annessa una sanzione.

La violazione, come azione esterna, consiste sia in un'azione positiva contraria a ciò che la norma vieta, sia in un'azione negativa consistente nell'omettere di fare ciò che la norma o il precetto comandano²⁵. Ovviamente nel can. 1399 si tratta d'atti che violano delle leggi che non sono stati prima determinati come fattispecie penali²⁶. Sebbene la portata del canone possa risultare chiara, rimane sempre la difficoltà di determinare il contenuto concreto della legge divina, il che rimanda la soluzione al caso concreto²⁷.

La seconda parte del canone, introdotta dalla parola *tantum*, indica che gli elementi aggiunti saranno

²⁵ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius libri V Codicis Iuris Canonici*, Parisiis – Tornaci – Romae – Neo Eboraci 1961, I, 71. «La dottrina canonistica distingue tra reati omissivi con evento e reati omissivi senza evento. Si ha il primo caso qualora affinché si verifichi l'omissione delittuosa occorre che questa sia seguita dall'evento lesivo previsto dal legislatore quale elemento costitutivo del delitto. Tale omissione è altresì definitiva come omissione spuria o impropria o viene anche classificata col termine di reato commesso mediante omissione poiché si è in presenza di un evento ben determinato ottenuto attraverso un'omissione». V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella chiesa* (cf. nt. 23), 92.

²⁶ Cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella chiesa* (cf. nt. 23), 368.

²⁷ Cf. J. SANCHIS, *La legge penale* (cf. nt. 23), 50.

considerati requisiti perché questo canone possa essere utilizzato; essi in qualche maniera mettono in evidenza l'eccezionalità della legge²⁸. I requisiti dovranno essere presenti simultaneamente.

Tenendo conto degli elementi appena accennati riguardanti la gravità, dovrà constare non soltanto il peso della violazione della legge, ma anche l'importanza dello scandalo che può prodursi o che si è effettivamente prodotto.

Ad una prima lettura sembrerebbe che in questo canone 1399 il legislatore abbia commesso una svista in quanto la grave violazione della legge potrebbe essere una semplice ripetizione di qualcosa che si suppone nel concetto di delitto, d'accordo col can. 1321 §1. A nostro avviso non è così. Il canone vuole rimarcare l'importanza della violazione di una legge non penale, ossia non contemplata come una fattispecie, con la descrizione della condotta («violazione d'una legge [...] con pericolo di [...]») ed una pena aggiunta. Se non ci fosse una speciale gravità, allora, si potrebbe rimandare tutto al foro interno. La trasgressione e lo scandalo costituiscono due condizioni per l'applicazione del canone, ma a due livelli diversi. Per spiegarlo dobbiamo tornare un po' indietro.

Il canone potrebbe essere letto nel senso che per la gravità della violazione e la presenza (attuale o futura) dello scandalo, una persona potrebbe essere punita, come se la punizione fosse indirizzata a riparare entrambe le condizioni. Una seconda lettura sarebbe che la persona può essere punita quando il comportamento merita la punizione per la sua gravità, e, inoltre, ci sia

²⁸ Cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella chiesa* (cf. nt. 23), 368.

urgenza di riparare lo scandalo, mettendo così più in risalto la relazione tra la punizione e la violazione grave.

Da questa seconda lettura si deduce che chi reagisce davanti alla condotta scandalosa, può farlo in una maniera che possiamo chiamare adeguata o inadeguata²⁹. Se la punizione fosse indirizzata direttamente alla riparazione dello scandalo, allora si verificherebbe una sorta di reazione inadeguata, cioè, come una specie di vendetta per la minaccia all'ordine stabilito, apparendo così la punizione stessa scandalosa e anti-evangelica³⁰. Allora, come può una punizione prevenire o riparare lo scandalo? Di fatto potrebbe arginarlo, però è quasi sicuro che non lo potrebbe riparare³¹. In realtà la punizione va riferita alla tra-

²⁹ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica», *Periodica* 92 (2003) 611.

³⁰ E in questo senso avrebbe ragione chi sostiene che si tratta di un'identificazione tra il bene, l'autorità e il diritto, e che nella società lo scandalo è una discontinuità nell'ordine della società stessa. Cf. J. WERCKMEISTER, «Théologie et droit pénal: autour du scandale», *Revue du droit canonique* 29 (1989) 105. Finisce l'autore dicendo: «L'utilisation de l'argument du scandale dans le code de droit canonique apparaît ainsi comme elle-même scandaleuse». J. WERCKMEISTER, «Théologie et droit pénal: autour du scandale», 106.

³¹ Certamente risulta molto strano che una norma possa punire per un effetto ancora non verificatosi. Ovviamente si potrebbe prendere qualche misura preventiva per evitare che un futuro atteggiamento lesioni la disciplina ecclesiale, ma non si può prevenire lo scandalo in sé. Da questa riflessione sorge ciò che abbiamo detto sui due livelli diversi. In questo senso si può vedere il dettato del can. 1344, n° 3: ([...] il giudice può [...]) «sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito».

sgressione. L'intervento dell'autorità che agisce è la risposta offerta allo scandalo, il che sarebbe una reazione adeguata. È l'autorità con il suo intervento che lancia un messaggio alla comunità di conferma sull'attualità di certi valori o beni morali e giuridici minacciati. Diciamo che ciò che in primo luogo viene leso con la trasgressione resta ferito, ma la risposta, la reazione, dell'autorità supplisce a ciò che l'azione del trasgressore ha tolto alla società. A volte la riparazione dello scandalo è portata avanti dallo stesso soggetto trasgressore. Anche in questo caso lo scandalo si distingue dalla trasgressione e dal danno prodotto, il che vuol dire che la riparazione dello scandalo non s'identifica con l'ubbidire al superiore o con la riparazione del danno, perché alla base di essa si trova un cambiamento di atteggiamento che è un abbracciare il valore prima leso (cann. 1341, 1347 §2 o 1357 §2). Comunque, sempre dovrà verificarsi che all'azione a livello disciplinare sia data una risposta allo stesso livello, così come all'azione a livello religioso, una risposta adeguata.

Inoltre i verbi utilizzati per unire le condizioni sono diversi. Per la violazione della legge il can. 1399 usa *postulat*, vale a dire, chiedere, domandare, pretendere, come se lo stesso atteggiamento chiedesse l'intervento dell'autorità. Lo scandalo invece, viene introdotto con il verbo *urgere*, spingere, mettere fretta, tormentare, ecc. Si potrebbe dire che nel primo caso è lo stesso atteggiamento della persona a richiedere la punizione, perché è in gioco la sua salvezza (ricordiamo che si tratta d'una violazione grave di una legge divina o canonica), mentre nel secondo il soggetto è la società, il gruppo, che per la cura del suo bene esige un intervento. Così le due condizioni sono rappresentazioni dei due fini delle pene canoniche: la salvezza del singolo e il bene della comunità.

In questo modo si può affermare che la grave violazione della legge non è soltanto un presupposto ma parte rilevante delle condizioni per la punizione.

Da quanto si è detto si deduce che non ci sarebbe un'altra maniera di prevenire o riparare il danno e lo scandalo se non con la dimissione dallo stato clericale³².

b) La facoltà

Sua Santità si è degnato concedere alla Congregazione per il Clero la facoltà speciale per intervenire secondo il can. 1399 CIC, sia attuando direttamente nei casi sia confermando le decisioni degli Ordinari quando questi

³² «De Paolis afferma che, data l'*urgenza* del caso, si deve applicare una pena espiatoria perché le censure non possono essere applicate senza il previo ammonimento indirizzato all'abbandono della condotta repressibile. Noi crediamo che qui si debba fare una distinzione. Il canone, infatti, parla di due situazioni diverse: *prevenire* e *riparare*. Se si tratta di *prevenire* lo scandalo, non sarebbe contraddittorio l'utilizzo d'una pena medicinale preceduta da un'ammonizione. In questo caso se il reo si pentisse e cambiasse il suo atteggiamento si raggiungerebbe il fine della pena e sarebbe il mezzo più efficace per evitare lo scandalo. In tali circostanze l'applicazione affrettata di una pena espiatoria potrebbe, appunto per la pubblicità o notorietà, provocare ciò che si vuole evitare [...]. Se invece, si tratta di *riparare* lo scandalo, anche qui il cambio d'atteggiamento del reo potrebbe essere il mezzo più adatto per farlo. Come si vede l'*urgenza* del caso, presa come fondamento dell'utilizzo della pena espiatoria, non pensiamo che possa costituire un motivo sufficiente per punire il reo senza offrirgli la possibilità del cambiamento. Resta sempre da sperare che l'arte, la prudenza e la saggezza dei giudici, valutando la situazione, aiutino a trovare la pena più conveniente alla situazione guardando non soltanto alla violazione grave ma anche al bene della comunità e del reo». D.G. ASTIGUETA, «Lo scandalo nel CIC» (cf. nt. 29), 614-615.

lo sollecitassero a causa della speciale gravità della violazione della legge o della necessità urgente di evitare uno scandalo oggettivo.

La Congregazione per il Clero quindi, interviene in due modi diversi. Direttamente quando il caso viene trattato da essa stessa oppure quando conferma o no le decisioni degli Ordinari.

È da notare che in questo caso si parla di Ordinari e non di Vescovi diocesani, il che fa supporre che potrebbe trattarsi anche di superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e dalle società di vita apostolica senza che però debbano prima essere dimessi dall'istituto religioso o della società di vita apostolica.

Per l'applicazione di questa facoltà si è fatta la deroga ai canoni 1317, 1319, 1342 §2 e 1349. La prima norma stabilisce che «Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare». Certamente la prima parte della norma non potrebbe essere derogata senza che si stabilisca uno stato di vera urgenza difficile d'immaginare il che ci fa pensare che non interessa al legislatore. Solo la seconda parte riguardante la dimissione dallo stato clericale è quella che interessa veramente. Nello stesso senso agisce la deroga del can. 1342 §2 e 1349 che permette l'imposizione di pene perpetue mediante decreto.

Dalla lettura del testo sembrerebbe che il tutto è ordinato all'imposizione della dimissione dallo stato clericale per "altri delitti gravi". Malgrado questa impressione, la norma fa notare che l'intervento della Congregazione può essere giustificato per confermare

l'applicazione di giuste pene o penitenze senza escludere, in certi casi gravi di mancato pentimento, della dimissione dallo stato clericale.

c) La procedura

Riguardo alla procedura non viene specificata nessuna modalità perciò dobbiamo dedurre che dovrà seguire la procedura amministrativa normale stabilita dal can. 1720. Dal testo delle facoltà si deduce che a promuovere il processo può essere l'Ordinario oppure la stessa Congregazione, la quale agisce intervenendo direttamente o confermando – o meno – quanto deciso dall'Ordinario che ha promosso la causa.

3.1.3. Abbandono del ministero

a) La figura penale

Fondati sull'esperienza di presbiteri e diaconi che abbandonano il loro ministero senza la volontà di tornare ad esso e non intendono chiedere la dimissione, viene concessa una terza facoltà speciale alla Congregazione³³.

³³ «III. La facoltà speciale di trattare i casi, prendendone atto e dichiarandone la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare (cf. nt. 1), n° 5.

Si tratta di sacerdoti e diaconi che illecitamente hanno abbandonato di loro iniziativa e senza interruzioni il ministero per un periodo maggiore a 5 anni. Evidentemente comprende solo coloro che non hanno una licenza speciale per non esercitare il ministero dovuto ad una circostanza speciale oppure che non gli sia stata imposta attraverso una sospensione penale.

Leggendo tra le righe sembra che tali ministri non rimangono inattivi ma che in certi casi attuino al di fuori dell'ordine gerarchico. Si tratta di coloro che fruendo della conoscenza che la gente ha della loro qualità di ministri, amministrano i sacramenti senza le dovute facoltà approfittando dell'errore comune (cf. can. 144 §2). Si può pensare che questi incorrono in vari altri delitti a secondo delle azioni che compiono illecitamente.

In questo modo possiamo supporre che la figura penale non sia tanto l'abbandono senza la volontà di reintegrazione, ma la mancanza di autorizzazione per l'assenza e le possibili conseguenze che tale situazione possa generare. In questo senso, uno si può domandare se si può abbandonare "lecitamente" il ministero³⁴.

Evidentemente questa figura racchiude un insieme di casi: da chi ha abbandonato il ministero e non si è mai preoccupato di regolarizzare la propria situazione, a chi vivesse l'abbandono del ministero con disprezzo delle leggi della Chiesa.

³⁴ Appare chiaro che non sono compresi in questa figura coloro che hanno ricevuto un permesso di sospendere l'esercizio del ministero o coloro ai quali è stato imposta la sospensione – come pena medicinale – a tempo indeterminato. Nonostante questo si potrebbe pensare al caso in cui il Vescovo non volesse affidare al sacerdote nessun ministero nella diocesi verificata la personalità, la problematica o l'inefficienza del soggetto.

Il testo delle facoltà non presenta nessun canone come fondamento. Penso che sia lecito domandarsi in quale figura penale rientri la condotta punita. Ci sono, a mio avviso, alcune possibili risposte:

1) La prima consiste nel considerare l'abbandono come negligenza nello svolgimento del proprio ministero (can. 1389 §2). La norma vuole comprendere tutti gli altri casi di delitto colposo, commesso nell'esercizio della potestà ecclesiastica, del ministero o dell'ufficio, che non sono stati contemplati specificamente negli altri canoni, purché si tratti di azioni od omissioni che rechino danno agli altri. Di fatto si tratta d'una norma unica, dato che è l'unica figura colposa contemplata nel libro VI. La norma sembra ripetere alcuni aspetti impliciti in ogni delitto: la negligenza e il danno. Tutti i delitti colposi sono commessi per negligenza, e tutti recano un danno alla società. Ma in questi casi, la negligenza vuol essere qualcosa di più che la semplice svista. Allo stesso modo, il danno deve essere percepibile concretamente, giacché costituisce condizione perché si verifichi il delitto³⁵.

Questa risposta identificherebbe l'abbandono come negligenza, ma questo non sembra adeguarsi tecnicamente alla condotta che viene esaminata perché contiene la clausola che tale atteggiamento deve concretizzarsi nel porre illegittimamente un atto di potestà. Nel nostro caso, l'abbandono potrebbe essere considerato l'opposto contrario: non vuol mettere nessun atto di potestà. Inoltre, l'abbandono in questione non è un'azione colposa ma un atto chiaramente doloso: vuole trasgredire la legge che inserisce il suo ministero nell'ordine gerarchico.

³⁵ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 333.

Inoltre, in questo caso non viene prevista la presenza della contumacia come, di fatto, lo considerano le facoltà concesse che commentiamo.

II) La seconda risposta possibile è considerare tale figura come risultante della disobbedienza descritta nel canone 1371 §2³⁶. Nel primo comma della norma viene considerato l'insegnamento contro la dottrina della Chiesa rifiutando pertinacemente la dottrina introdotta dalla Lettera Apostolica *Ad Tuendam Fidem* riguardante le verità insegnate come *de fide tenenda*, considerate nel can. 750 §2³⁷. Anche se si tratta di un delitto nell'ambito del contenuto della fede, si deve tener conto della pertinacia che ci permette considerare tale condotta come appartenente al campo della potestà di governo.

Nel secondo paragrafo vengono considerate tutte le altre forme di disobbedienza («chi in altro modo [...]»), perciò anche qui si inserisce tale condotta nel campo della potestà del primo paragrafo. In questo delitto, la risposta poggia sull'atteggiamento del ministro dinanzi al Superiore che comanda una cosa legittima e vuole persistere nella condotta segnalata. Come sorge dal testo, perché questa pena possa essere applicata – anche se non si tratta di una censura – deve previamente verificarsi la presenza della pertinacia³⁸.

³⁶ Can. 1371: «Deve essere punito con una pena giusta [...] 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza».

³⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica *Ad Tuendam Fidem*, 18/04/1998, *AAS* 90 (1998) 459-460, n. 4.

³⁸ «La norma si riferisce a tutti i fedeli, e non soltanto agli ecclesiastici. Per questi, poi, va ricordato che ogni autorità, compresa la Sede Apostolica, deve fare attenzione quando si tratta di

Ma il testo delle facoltà non parla di tale pertinacia, anzi, semplifica ancora di più il compito di colui che giudica, indicando che «prendendo atto» di tale situazione potrebbe dichiarare la perdita dello stato clericale. Nel n. 8 riprende questa dicitura e aggiunge che «dopo attenta verifica, per quanto possibile, si è accertata la persistenza di tale assenza volontaria e illecita dal ministero». Non viene detto nemmeno qui che si debba verificare la presenza della contumacia, ma semplicemente l'assenza illecita. In questo senso aggiunge nell'art. 3 della procedura, che l'Ordinario deve raggiungere la «certezza morale dell'abbandono irreversibile del chierico».

In conseguenza si potrebbe concludere che non coincidendo l'abbandono illecito con la disobbedienza, quest'ultima non rientra nel dettato della legge e perciò non può essere compressa nei casi d'abbandono.

III) Infine, dato che la figura non rientra esattamente nelle due risposte precedenti, non resta che tener conto che ciò che viene regolato è la mancanza di adempimento dei doveri della propria vocazione, perciò si potrebbe, fondato nella violazione di una legge morale, indicare il can. 1399. Il punto è che di

usare le censure per punire le eventuali disobbedienze delle persone soggette. Le censure, infatti, in particolare la sospensione, la più usata nel passato anche come pena vendicativa, sono pene medicinali, che nell'attuale ordinamento giuridico canonico non possono mai essere usate come pene espiatorie o in genere punitive. E proprio perché è pena medicinale, la censura, secondo il can. 1347 §1, non può essere inflitta validamente se prima il reo non sia stato ammonito almeno una volta perché receda dalla contumacia, concedendo un congruo lasso di tempo per la resipiscenza. Nell'ammonizione deve essere minacciata l'irrogazione della censura, per la validità». A. CALABRESE, *Diritto penale Canonico* (cf. nt. 13), 285.

questo canone utilizzato nel caso precedente non si tiene conto al momento di determinare la dimissione dallo stato clericale.

IV) Per proporre una risposta al *quaesitum* posto dobbiamo in primo luogo sapere se veramente si tratta di una procedura penale. Evidentemente non rientrando in modo chiaro nelle figure penali presentate e tenendo conto che non sempre la dimissione dallo stato clericale possiede carattere penale, credo che la domanda può essere pertinente.

Il testo della Lettera non afferma che la dimissione abbia carattere penale, come effettivamente lo fa nel primo caso. Inoltre, sembra che si tratti non tanto di verificare la presenza dello scandalo, o l'esistenza della pertinacia, o il danno ai fedeli, ma di dare una soluzione alle situazioni d'abbandono del ministero già menzionate. Il riferimento al can. 144³⁹ ovviamente tiene conto dell'abbandono "in dipendenza" all'Ordinario⁴⁰, ma ci sono anche altre situazioni in cui il chierico potrebbe abbandonare il ministero senza volerlo esercitare né voler tornare indietro né producendo scandalo, semplicemente per una ragione personale (perdita di fede, sentimento di indegnità personale, ecc.) e non in contraddizione con la Chiesa. Che succederebbe se dalle testimonianze sorge questa situazione? Evidentemente si potrebbe applicare la dimissione ma non sembra che questa necessariamente abbia una caratteristica di pena, pertanto, non è ne-

³⁹ Il canone 144 tiene conto dei sacramenti della cresima, della penitenza e del matrimonio. Evidentemente tutti gli altri sacramenti che i sacerdoti che hanno abbandonato il ministero possono conferire, si devono ritenere validi.

⁴⁰ Questo vuol dire che il ministro ha continuato con la sua attività ma in profitto proprio.

cessario che rientri nella descrizione di qualche figura penale prevista specificamente (cann. 1371 §2 e 1389 §2) o genericamente (can. 1399).

b) La facoltà

Trattare questi casi e dichiarare la perdita dello stato clericale, con la relativa dispensa degli obblighi sacerdotali, compreso il celibato [...]

Risulta particolarmente interessante che in questo caso, come nel primo considerato, si conceda la facoltà non solo della dimissione dallo stato clericale ma anche si includa la dispensa del celibato. Evidentemente si tratta di casi in cui si cerca di normalizzare la situazione di “non ritorno” al ministero, lasciando aperta la possibilità del matrimonio canonico, che in tanti casi sarà la sola possibilità di una regolarizzazione.

c) La procedura

Viene determinato che il superiore competente è l'Ordinario dell'incardinazione dell'imputato, il quale nomina un Istruttore incaricato di portare avanti la causa, intervenendo sempre il Promotore di Giustizia per la tutela dell'ordine pubblico⁴¹. Come conseguen-

⁴¹ Risulta essere una particolarità di questa procedura il fatto che si dia intervento al Promotore di Giustizia poiché nei processi amministrativi previsti dal can. 1720 questi non viene nominato né si considera in nessun momento il suo intervento. Chi agisce è l'Ordinario o il delegato che conduce il processo, poiché trattandosi di potestà esecutiva può essere delegata.

za non si vede possibile che lo stesso Promotore possa agire come istruttore (tanto meno se la nomina di Istruttore è per tutti casi).

L'Ordinario deve, attraverso l'Istruttore, effettuare le investigazioni necessarie per determinare l'abbandono irreversibile del ministero da parte del chierico. Tale accertamento può essere fatto attraverso tutte le forme di prove, ma specialmente per le dichiarazioni dello stesso imputato o di testimoni, prendendo in considerazione la loro buona o cattiva fama e gli indizi che portino ad una certezza morale tale condizione dell'abbandono.

Finita l'investigazione, che non sembra identificarsi con quella prevista dal can. 1717, l'Istruttore presenta all'Ordinario tutti gli elementi raccolti (atti, dichiarazioni, documenti, ecc.) insieme alla propria relazione fondato sui fatti presentati.

L'Ordinario, a sua volta, invierà alla Santa Sede i documenti presentati dall'Istruttore (atti e la relazione) insieme al proprio voto e alle osservazioni del Promotore di Giustizia.

La Santa Sede può indicare all'Ordinario la necessità di approfondire alcuni aspetti oppure emetterà il rescritto di perdita dello stato clericale e la dispensa degli obblighi dell'ordinazione comprendente anche l'obbligo del celibato⁴².

Il rescritto dovrà essere pubblicato dall'Ordinario richiedente⁴³.

⁴² Non risulta chiaro se in questo caso si può appellare, giacché non viene detto che sia una pena imposta dal Santo Padre ma dalla Congregazione, per cui si potrebbe affermare che ci sia la possibilità del ricorso.

⁴³ Una domanda che ci possiamo porre in questo punto è che significa la pubblicazione e se è obbligatoria in ogni momento. In

3.2 *Ritorno al ministero*

Il numero 9 del documento presenta un ultimo punto⁴⁴. Chi ha perso lo stato clericale per questi casi eccezionali (sembra riferirsi a tutti i tre casi contemplati), eventualmente potrà presentare la sua richiesta di ritorno al ministero alla Sede Apostolica per mezzo di un Vescovo benevolo.

4. Conclusioni

Un primo punto che vorrei mettere in risalto è che il documento mette in discussione una tentazione frequentemente presente tra il clero: dare più importanza al fare che all'essere. Se prendiamo l'ultimo paragrafo della norma dove dice che «a nulla serve il “fare” quotidiano senza “essere in Cristo”», risulta chiaro che si va contro un pensiero che considera il ministero come un “lavoro” in più, e che trovi nell'ambito della *privacy* una dimensione esente dalle regole del ministero.

realtà il testo afferma che l'Ordinario competente provvederà a renderlo noto, il che non significa pubblicarlo ma far conoscere ai fedeli la determinazione della Santa Sede. Non risulta dal testo che questo “rendere noto” sia obbligatorio e non sembra che questo sia sempre prudente, giacché, come abbiamo segnato prima, può verificarsi una situazione che non desti scandalo e, facendolo conoscere ai fedeli non direttamente interessati, si può danneggiare la buona fama della persona custodita dal can. 220.

⁴⁴ «9. Dopo la perdita dello stato clericale, in casi eccezionali, il chierico che richiedesse la riabilitazione dovrà presentare alla Sede Apostolica debita richiesta tramite un Vescovo benevolo». CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera circolare (cf. nt. 1), n° 9.

Nondimeno risalta la responsabilità degli Ordinari di applicare con chiarezza le leggi offrendo uno strumento efficace che possa essere d'aiuto a coloro che vogliono veramente regolare le diverse situazioni di abusi.

Un altro punto è costituito dalla nuova importanza che gli è stata data al can. 1399, il quale serviva solo come figura residuale, in ordine all'*aequitas canonica*, cioè, come la concretizzazione di una giustizia superiore in funzione della quale si deve intervenire anche quando non viene previsto un delitto positivamente determinato, se c'è stata la violazione di una legge divina o ecclesiastica.

Evidentemente si tratta di una norma che risponde ad un grande bisogno da parte dei Vescovi, come ripete diverse volte il documento, dove i mezzi normali si dimostrano poco efficaci, e dove gli stessi imputati possono fare appello allo stesso sistema giuridico per allungare i processi senza che si possa fare giustizia. Si deve dire, però, che rimangono sempre norme transitorie e riservate a casi veramente gravi e chiari. Con questo si vuol dire che, a differenza delle leggi sui delitti più gravi, queste norme sono destinate a un momento determinato con il fine di risolvere casi concreti, altrimenti si sarebbe utilizzata una legge per introdurle. Sono facoltà per provvedere a casi più gravi, quelli che in qualche maniera hanno dietro una storia non solo di atti delittuosi ma anche di interventi da parte dell'autorità (tranne che nel terzo caso a cui manca quest'ultimo punto), che rendono la condotta chiaramente punibile⁴⁵.

⁴⁵ Commentando le facoltà concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli che, in qualche maniera sono sulla stessa lunghezza d'onda delle presenti, C. Papale lascia intrave-

Risulta chiaro, infine, dalla lettura delle norme, che si tratta di facoltà speciali per casi ben precisi che non possono essere affrontati in maniera normale. Da qui scaturisce la reticenza della legge nell'utilizzo della pena e, allo stesso momento, si vede la necessità di applicarla in certi casi. Nemmeno in questi casi, deve mancare la temperanza, tenendo sempre presente la possibilità di non applicare la pena quando i fini di essa si possono raggiungere attraverso altri mezzi.

DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.

dere che i delitti qui considerati non agiscono da soli come detonanti della procedura penale. Queste facoltà sono date in un momento posteriore quando i delitti sono già in qualche maniera trattati dall'autorità. Cf. C. PAPALE, «Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale *in poenam*», *Ius Missionale* 2 (2008) 54.

